



Città di Sacile

Il Segretario Generale

Sacile,

Oggetto: legge 190/2012. Direttiva in materia di conflitto di interesse nella istruttoria e conclusione dei procedimenti e provvedimenti.

Ai signori
Coordinatori d'area
Sede

Con invito ad estendere ai
collaboratori.

E p.c
Al Signor
Sindaco
Arch. Roberto Ceraolo
Città di Sacile

Ai signori assessori
Sede

Si trasmette copia del Piano triennale (provvisorio) di prevenzione della corruzione approvato dalla giunta Comunale .

In fase di prima attuazione ai sensi dell'articolo 10 del Piano si assegnano le seguenti direttive a modifica della direttiva del 2 aprile 2013.

L'articolo 1 comma 41 della Legge 190 del 6 novembre 2012 ha integrato la legge 241 del 7 agosto 1990 introducendo l'obbligo di astensione nei procedimenti non solo nel caso di incompatibilità ma anche nel caso di conflitto di interesse anche se solo potenziale.

La norma ha introdotto l'articolo 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241 che di seguito si riporta: 41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Tale prescrizione viene rafforzata con l'obbligo di indicare in ogni procedimento con formale autodichiarazione del responsabile del procedimento e di istruttoria la avvenuta autoverifica e attestazione della insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali.

Di seguito si riporta uno schema di dichiarazione da inserire tassativamente sull'atto formale conclusivo di ogni provvedimento:



Città di Sacile

Il Segretario Generale

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dello scrivente e dei responsabili di Procedimento e di istruttoria.

In alternativa alla autodichiarazione esplicita nel contesto del provvedimento è possibile dichiarare che come da dichiarazione in atti non sussistono per il precedente responsabile del procedimento conflitti di interesse o obblighi di astensione ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nel caso sussistano legami di tal fatta è necessario che ciascuno segnali al proprio responsabile di riferimento, nel caso dei coordinatori è lo scrivente per la sostituzione ovvero l'autorizzazione a procedere ugualmente in quanto il conflitto non viene ravvisato.

Il formale adempimento della presente direttiva sarà oggetto di verifica a campione nel controllo di regolarità amministrativa delineato dal regolamento per il sistema dei controlli interni.

La medesima autodichiarazione andrà sottoscritta da ogni collaboratore che opera sull'istruttoria endo - procedimentali ed inserita nel fascicolo.

Si trasmette altresì dichiarazione di presa visione del piano anticorruzione da restituire sottoscritta a cura dei Coordinatori e responsabili di posizione organizzativa.

Cordialmente.

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Primo Perosa